



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

PRIMA SEZIONE

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, recante “Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati”;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 2024, n. 442, con il quale sono state ripartite le materie fra le Sezioni esterne del Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2025 i ricorsi assegnati alla Sezione Prima, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della udienza pubblica di trattazione nel merito, sono così ripartiti:

SEZIONE PRIMA

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- Avvocatura Generale dello Stato;
- Camera dei Deputati;
- Consiglio dei Ministri;
- Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Corte dei Conti;
- CISR, DIS, AISI, AISE;
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
- Ministero della Giustizia, ad esclusione dei ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- Ministero dell'Interno, limitatamente alle controversie in materia di misure di accoglienza per gli stranieri richiedenti la protezione internazionale;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
 - Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
 - Senato della Repubblica;
- B) Ricorsi aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli atti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a;
- D) Professioni legali: avvocati e notai, compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso.

SEZIONE PRIMA BIS

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA);
- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS);
- Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE);
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Ministero della Difesa.

SEZIONE PRIMA TER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni sportive;
- Comitato Italiano Paralimpico e Federazioni sportive;
- Ministero dell'Interno, ad esclusione dei ricorsi, la cui cognizione è attribuita alle Sezioni Prima e Prima Quater, nonché delle controversie in materia di cittadinanza.

SEZIONE PRIMA QUATER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di pubblico impiego e di quelli avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 2

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio, entro i limiti della compatibilità, al decreto n. 442 del 16 dicembre 2024.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025 e verrà trasmesso ai Magistrati in servizio presso la Sezione Prima.